

## SUPSI

# Regolamento della Formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità

## CAPITOLO 1: Disposizioni generali

### Articolo 1: Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla formazione professionale iniziale dei docenti<sup>1</sup> delle scuole di maturità.
2. Esso è adottato in applicazione e a complemento di quanto disposto dal *Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi di insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità* edito dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) il 28 marzo 2019, allo scopo di definire le condizioni proprie di svolgimento della Formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità (di seguito "Formazione").
3. Esso è completato dalle *Direttive relative alla procedura di ammissione alla formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità*, dal *Piano degli studi (composto dall'Introduzione al Piano degli studi e dai descrittivi dei singoli moduli)*, dagli *Ambiti di formazione universitaria* e dalle *Linee guida per i candidati* stabiliti annualmente dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA).

### Articolo 2: Patto formativo SUPSI

La reciprocità dei rapporti tra l'Istituzione e il corpo studentesco è esplicitata nel *Patto formativo SUPSI*. È compito di tutti gli studenti prenderne visione e osservarne le disposizioni.

### Articolo 3: Obiettivi della formazione e titolo rilasciato

1. La formazione ha lo scopo di consentire agli studenti di acquisire le competenze professionali e scientifiche basilari per insegnare a classi delle scuole di maturità (scuola media superiore). Le competenze e conoscenze relative alla professione sono contenute nel profilo delle competenze che figura nel *Piano degli studi*, così come tutti gli obiettivi pedagogici generali e specifici. Le competenze scientifiche si riferiscono ai campi delle scienze umane e sociali che toccano il dominio dell'educazione e alle discipline dell'insegnamento. La formazione interessa gli ambiti delle scienze dell'educazione, delle competenze professionali, anche trasversali, e della didattica disciplinare. Permette allo studente di intraprendere una riflessione sulla propria pratica professionale e confrontarsi con la cultura della professione di insegnante, di sviluppare una cultura scientifica orientata all'analisi di situazioni complesse, l'intervento e la ricerca in educazione e di acquisire le competenze attraverso insegnamenti teorici e pratici. La formazione prepara:
  - a. all'insegnamento delle discipline riconosciute dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), vale a dire Italiano, Lingue antiche (Latino e Greco), Francese, Tedesco, Inglese, Spagnolo, Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Informatica, Storia, Geografia, Economia e diritto, Filosofia, Pedagogia/Psicologia, Arti visive, Musica, Sport.
  - b. all'insegnamento di materie non riconosciute dalla CDPE ma inserite nel *Piano degli studi* liceali del Cantone Ticino e/o nel *Piano degli studi della Scuola cantonale di commercio* di Bellinzona quali: Comunicazione, Economia aziendale, Diritto, Economia politica, Storia dell'arte.
2. La SUPSI rilascia il seguente titolo: Diploma di insegnamento per le scuole di maturità.
3. Il diploma reca l'indicazione della disciplina certificata.

---

<sup>1</sup> Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal genere.

4. L'insegnamento è una professione regolamentata in Svizzera. Il diploma rilasciato per le discipline elencate al capoverso 1a. del presente articolo è riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e permette al suo titolare di esercitare la professione di insegnante al livello secondario II in Svizzera e di portare il titolo di Docente diplomato per le scuole di maturità (CDPE) per la disciplina indicata nel diploma. L'attestato di diploma è rilasciato in base alle disposizioni dell'art.17 *Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, per il livello secondario I e per le scuole di maturità* CDPE del 28 marzo 2019.
5. Il diploma rilasciato per l'insegnamento delle discipline elencate al capoverso 1.b del presente articolo è riconosciuto dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS) del Cantone Ticino e abilita a svolgere la professione di docente della disciplina Storia dell'arte nelle scuole di maturità rispettivamente delle discipline Comunicazione, Economia aziendale, Diritto, Economia politica nella Scuola cantonale di commercio del Cantone Ticino.

## **CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione**

### **Articolo 4: Procedura di ammissione**

1. La domanda di ammissione deve essere inoltrata entro i termini fissati e pubblicati annualmente sul sito [www.supsi.ch/dfa](http://www.supsi.ch/dfa).
2. La domanda di ammissione può essere inoltrata esclusivamente online attraverso il Portale studenti accessibile dalla pagina del sito istituzionale SUPSI. Contestualmente alla domanda di ammissione, è richiesto il versamento, in modalità online, di una tassa di CHF 100.-. Detto pagamento è condizione indispensabile per completare e formalizzare la domanda di ammissione. La tassa non è in alcun caso rimborsabile, né deducibile dalla tassa semestrale.
3. In considerazione del numero limitato di posti disponibili, in aggiunta all'adempimento dei requisiti di ammissione (art. 6 del presente Regolamento), Il DFA prevede l'obbligo di sostenere degli esami di graduatoria. La procedura di ammissione è dettagliata nelle *Direttive relative alla procedura di ammissione alla formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità* pubblicate sul sito [www.supsi.ch/dfa](http://www.supsi.ch/dfa).
4. Le decisioni di ammissione sono di competenza della Commissione di ammissione designata dalla Direzione del DFA.
5. Il Dipartimento utilizza la posta elettronica per le comunicazioni ai candidati.

### **Articolo 5: Iscrizione, immatricolazione, tasse semestrali, costi per la didattica, mora nel pagamento, exmatricolazione**

1. I candidati, la cui domanda di ammissione è stata accettata e che hanno superato gli esami di graduatoria, ricevono la documentazione necessaria per confermare la domanda di iscrizione e ottenere l'immatricolazione alla SUPSI. La documentazione completa per l'immatricolazione deve essere compilata, firmata e inoltrata alla SUPSI entro i termini stabiliti.
2. L'iscrizione e l'immatricolazione sono subordinate, oltre a quanto previsto al cpv. 1 del presente articolo, al pagamento della tassa semestrale entro i termini stabiliti.
3. La tassa semestrale è di CHF 1'600. -, rispettivamente di CHF 800. - per gli studenti al beneficio dell'applicazione dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) a partire dal 2005 (nazionalità svizzera o domicilio civile e fiscale in Svizzera o nel Liechtenstein). Per gli studenti residenti a Campione d'Italia vigono accordi specifici.  
La tassa semestrale è dovuta integralmente, anche in caso di ripetizione.  
Lo studente straniero in possesso di un permesso di residenza (B), per beneficiare della riduzione della tassa semestrale, deve inoltrare la richiesta alla Direzione della Formazione di base della SUPSI all'indirizzo e-mail [amministrazione.studenti@supsi.ch](mailto:amministrazione.studenti@supsi.ch) entro e non oltre il 1 dicembre dell'anno di inizio della formazione. Scaduto il termine summenzionato, non sarà più possibile evadere tale richiesta.
4. La Direzione del DFA determina il contributo dovuto dallo studente ai costi per la didattica (materiale scolastico, oneri per visite, e altro), che viene di regola riscosso con la tassa semestrale.
5. Le tasse semestrali e il contributo ai costi per la didattica non sono in alcun caso rimborsabili (es. in caso di ritiro dell'iscrizione, di abbandono, di esclusione dalla formazione).

6. Dal passaggio al secondo semestre di formazione, l'abbandono del corso, se non annunciato per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 dicembre (per il semestre primaverile successivo), rispettivamente entro il 15 luglio (per il semestre autunnale successivo), comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale. Il proseguimento degli studi è sospeso per lo studente che si trova in mora con i pagamenti, fintanto che gli stessi saranno stati corrisposti. Allo studente moroso non sono rilasciati certificazioni, attestati, diplomi, ed è sospeso l'utilizzo dell'account SUPSI.
7. Il mancato pagamento entro la scadenza fissata può comportare l'esclusione dagli studi.
8. Il pagamento delle tasse semestrali è comunque dovuto, anche in caso di esclusione o di abbandono degli studi. Considerata la situazione personale dello studente il DFA può concedere delle dilazioni.
9. Viene exmatricolato lo studente che:
  - a) ha conseguito il Diploma;
  - b) viene escluso d'ufficio dalla formazione in quanto ha fornito al momento dell'ammissione indicazioni inesatte o incomplete che in sede di verifica vengono giudicate gravi;
  - c) viene escluso definitivamente a seguito di insuccesso;
  - d) viene escluso per provvedimenti disciplinari;
  - e) viene escluso d'ufficio in seguito a mora con il pagamento della tassa semestrale, del contributo ai costi per la didattica e di eventuali altre spese;
  - f) ha comunicato l'intenzione di interrompere in modo definitivo gli studi, dietro presentazione di comunicazione scritta e motivata alla Direzione del DFA;
  - g) viene escluso d'ufficio dalla formazione a seguito di mancata risposta alla richiesta di informazioni da parte della Direzione del DFA, in merito alla ripresa degli studi dopo superamento della durata massima cumulativa del congedo (art. 10 cpv. 3 del presente Regolamento).
10. Nei casi previsti alle lettere b), c), d) del capoverso 9 del presente articolo, la riammissione agli studi è possibile soltanto alla scadenza di un periodo di 5 anni accademici (i dettagli sono disciplinati nell'art. 11 cpv. 3 e 4).
11. Nei casi previsti alle lettere e), f), g) del capoverso 9 del presente articolo, lo studente può presentare la domanda di riammissione in ogni momento ai sensi dell'art. 11 cpv. 1, 2 e 4 del presente regolamento (che ne disciplina i dettagli).

## Articolo 6: Requisiti di ammissione

1. Sono ammissibili alla formazione i candidati che sono in possesso, entro l'inizio della stessa (1 settembre), di un titolo di Master universitario (90 o 120 ECTS; European Credit Transfer System), ai sensi delle Direttive della Conferenza Universitaria Svizzera (CUS), o titolo equivalente, nella disciplina di insegnamento postulata.
  - a. Nel caso della disciplina *Economia e Diritto* è richiesto un Master universitario in una delle due discipline.
  - b. Nel caso della disciplina *Informatica* sono richiesti un Bachelor e un Master universitari nella disciplina specifica.
2. Il candidato deve avere certificato globalmente almeno 150 ECTS in moduli specifici della disciplina tra formazione Bachelor, formazione Master e formazioni dottorali o post-diploma.
  - a. Nel caso della disciplina *Economia e diritto* è richiesta una formazione scientifica in economia politica, economia aziendale e diritto, ritenuto che due materie siano state studiate rispettivamente come materia principale (120 ECTS) e come seconda materia (60 ECTS) e che la formazione scientifica nella terza materia sia di 30 ECTS.
  - b. Nel caso della disciplina *Pedagogia/psicologia* è richiesta una formazione scientifica in entrambe le materie. Se la formazione scientifica è assolta in due campi di studio il volume della formazione richiesta è di almeno 120 ECTS in un campo di studio e di 60 ECTS nell'altro. Se la formazione scientifica è assolta nell'ambito di un ciclo di studi pedagogia/psicologia la formazione acquisita in una materia deve essere di 90 ECTS e di 60 ECTS nell'altra.

3. I candidati che presentano la domanda di ammissione al Diploma per l'insegnamento di *Economia e diritto* la cui formazione disciplinare pregressa è inferiore ai crediti richiesti al cpv. 2a, sono tenuti a svolgere un recupero disciplinare tale da raggiungere il volume di crediti richiesto al più tardi entro la fine della durata massima della formazione. Durante la formazione gli studenti sono tenuti a comunicare al responsabile della formazione l'avvenuto ottenimento dei crediti. L'ottenimento del Diploma è subordinato al recupero dei crediti mancanti nei tempi indicati.
4. La formazione disciplinare del candidato, certificata a livello universitario, deve coprire entro l'inizio della formazione (1. settembre) tutti gli ambiti stabiliti dal *Piano quadro degli studi per le Scuole svizzere di maturità* della CDPE (1994 e successive modifiche) e dal *Piano degli studi liceali* approvato dal Consiglio di Stato il 6 novembre 2001 (e successive modifiche) per l'insegnamento della disciplina postulata. Il dettaglio degli ambiti è pubblicato sul sito [www.supsi.ch/dfa](http://www.supsi.ch/dfa). Fa eccezione la materia *Economia e diritto* i cui ambiti devono essere coperti al più tardi entro la fine della durata massima della formazione.
5. I candidati che intendono insegnare francese, tedesco, inglese o spagnolo devono possedere le competenze linguistiche necessarie per l'insegnamento. Per le competenze linguistiche ci si riferisce al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Il certificato di competenza linguistica C1 deve essere acquisito entro l'inizio della formazione (1 settembre), mentre il certificato di competenza linguistica C2 deve essere acquisito entro la fine della formazione. I certificati di competenza linguistica devono essere in corso di validità. Se la formazione accademica non è stata assolta nella lingua corrispondente, il candidato deve attestare un soggiorno linguistico di almeno un semestre. In caso di non acquisizione dei certificati di competenza linguistica entro i termini citati, i candidati non otterranno il Diploma.
6. Ai candidati di madrelingua non italiana che postulano per l'insegnamento delle discipline del campo umanistico o scientifico è richiesta una competenza linguistica della lingua italiana corrispondente al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Sono riconosciuti come equivalenti i seguenti certificati (in corso di validità): CILS 4, CILS-DIT C2, CELI 5, PLIDA C2, DALI C2. Il DFA si riserva il diritto di verificare il livello linguistico in entrata dei candidati. La data dell'esame è pubblicata sul sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
7. I candidati che postulano per l'insegnamento di una disciplina corrispondente ad una lingua seconda (francese, tedesco, inglese o spagnolo) la cui madrelingua coincide con la disciplina postulata sono esentati dal presentare i certificati di competenza linguistica C1 e C2 ma sono tenuti a certificare un livello B2 in italiano entro la fine della formazione. In mancanza di tale comprovato livello entro il termine della formazione, i candidati non otterranno il Diploma.
8. Il DFA si riserva il diritto di verificare le competenze tecniche in entrata dei candidati per le materie Arti visive, musica e sport.
9. Oltre a comprovare l'adempimento dei requisiti di ammissione, i candidati devono superare la procedura di ammissione, descritta nelle *Direttive relative alla procedura di ammissione alla formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità* pubblicate sul sito <http://www.supsi.ch/dfa>.

## Articolo 7: Candidati con disabilità

I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento tali da influenzare significativamente il regolare svolgimento della loro formazione, sono invitati ad informare la Direzione del Dipartimento o il responsabile della formazione al momento della domanda di ammissione. La Direzione si riserva la facoltà di richiedere al candidato un attestato che ne precisi le ricadute sul piano della formazione e le misure dispensative o compensative messe in atto in precedenza e/o eventualmente che il candidato si sottoponga a una valutazione specialistica, affinché venga comprovata la necessità di misure di sostegno. In assenza di tale informazione da parte del candidato, rispettivamente nel caso in cui il medesimo non dovesse produrre tale attestato o non dovesse sottoporsi alla valutazione specialistica eventualmente richiesta, nessuna misura verrà messa in atto.

## Articolo 8: Rifiuto di ammissione

La Direzione del DFA rifiuta l'ammissione ai candidati che:

- a. sono stati esclusi da una formazione in educazione in un'Alta scuola pedagogica o in un'Università negli ultimi 5 anni accademici;
- b. sono stati esclusi da un'Università, da una Scuola universitaria professionale o da un'Alta scuola pedagogica per motivi disciplinari gravi;

- c. presentano sull'estratto del casellario giudiziale un'iscrizione di natura incompatibile con la formazione di docente.

### **Articolo 9: Equivalenze, dispense, mobilità, uditori e studenti ospiti**

1. Gli studenti che hanno certificato durante le formazioni pregresse dei crediti ECTS possono fare richiesta di equivalenza di regola entro il 15 agosto precedente l'inizio del corso di laurea. Se accordata, l'equivalenza permette la dispensa dai moduli corrispondenti previsti nel *Piano degli studi*. Tali moduli sono considerati acquisiti, senza riporto della valutazione assegnata dall'Istituto di provenienza. L'iter è descritto nella *Procedura per il riconoscimento di equivalenze*, documento scaricabile dal Portale studenti oppure dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
2. Sono riconosciuti gli studi svolti con successo nell'ambito di un programma di mobilità autorizzato svolto in Svizzera e/o all'estero. In tal caso gli ECTS ottenuti sono riconosciuti allo studente e viene riportata la valutazione assegnata dall'Istituto ospitante.
3. In ogni caso le equivalenze convalidate non possono essere superiori a 2/3 degli ECTS necessari per il conseguimento del titolo postulato.
4. Il Dipartimento può ammettere degli uditori, i quali possono accedere a uno o più corsi/moduli. Essi non hanno accesso alle relative prove di certificazione.
5. La tassa semestrale per uditori ammonta a CHF 150. - per corso o attività, oltre a eventuali contributi ai costi della didattica.
6. Studenti immatricolati in altre SUP o in Università svizzere o estere possono essere ammessi, di regola per due semestri al massimo, come studenti ospiti su decisione della Direzione del DFA conformemente agli eventuali accordi con la Scuola d'origine e alle norme dei programmi di mobilità europea a cui la SUPSI partecipa.
7. Gli studenti ospiti restano immatricolati nella Scuola d'origine ai fini amministrativi. I pagamenti tra il DFA e la Scuola d'origine vanno concordati su base di accordi di reciprocità, rispettivamente – tra le SUP svizzere – sulla base dell'Accordo intercantonale delle Scuole Universitarie Professionali (ASUP).
8. Il percorso formativo dello studente ospite viene pattuito in accordo con la Scuola di origine. Le prestazioni dello studente ospite sono certificate secondo le norme e i metodi di certificazione del DFA.

### **Articolo 10: Congedo**

1. Di regola non sono concessi congedi. Sono fatti salvi i casi gravi, che sono valutati dalla Direzione del DFA, previa richiesta scritta e debitamente motivata. Nella richiesta è necessario indicare il numero dei semestri per i quali è richiesto il congedo.
2. Qualora la richiesta venga accolta la durata massima cumulativa del congedo è di due semestri. La durata minima del congedo è di un semestre.
3. Se la durata massima cumulativa del congedo viene superata e se lo studente non dà seguito entro 30 giorni alla richiesta di informazione della Direzione del DFA in merito alla ripresa degli studi, lo studente viene escluso d'ufficio dalla formazione.
4. Gli eventuali semestri accademici di congedo non sono computati ai fini della determinazione del numero massimo di anni accademici per conseguire i crediti previsti dalla formazione.
5. Lo studente in congedo resta immatricolato e versa una tassa semestrale di CHF 50.-. Egli non può sostenere le certificazioni.
6. La Direzione del DFA può disporre che la tassa semestrale già pagata sia computata sulla tassa semestrale del primo semestre utile di ripresa degli studi.
7. Dal passaggio al semestre successivo di formazione, la mancata ripresa del corso di laurea dopo un congedo comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale, se il motivo del mancato rientro dal congedo non è annunciato e motivato per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 dicembre (per il semestre primaverile successivo), rispettivamente entro il 15 luglio (per il semestre autunnale successivo).
8. La frequenza di altre Scuole per conseguire crediti riconosciuti dalla SUPSI non è considerata congedo.

### **Articolo 11: Riammissione**

1. La riammissione, dopo l'abbandono degli studi da parte di uno studente, avviene secondo la normale procedura di ammissione.
2. In caso di riammissione alla formazione per il Diploma le valutazioni insufficienti maturate prima dell'abbandono vengono computate.
3. In caso di riammissione in seguito a esclusione da un Dipartimento SUPSI, lo studente, trascorsi 5 anni accademici, può formulare una domanda di riammissione al Direttore generale della SUPSI, il quale decide sentito il preavviso e le modalità formulate dalla Direzione del DFA.
4. La riammissione, sia a seguito di abbandono, sia a seguito di esclusione, è subordinata al pagamento di eventuali debiti pendenti verso la SUPSI. In caso contrario il Direttore generale della SUPSI (richiesta di riammissione) oppure la Direzione del DFA (richiesta in seguito ad abbandono) non entra nel merito della richiesta.

## **CAPITOLO 3: Programma di studio e certificazione**

### **Articolo 12: Piano degli studi**

1. La formazione è organizzata in moduli, articolati in tre ambiti di formazione:
  - a. didattica ed epistemologia della disciplina;
  - b. scienze dell'educazione;
  - c. pratica professionale.
2. Le modalità didattiche sono i corsi, i seminari, gli atelier, le pratiche professionali.
3. Il *Piano degli studi* precisa la forma in cui sono organizzati i moduli, le modalità in cui questi sono certificati e la ripartizione dei crediti di studio, secondo le regole generalmente valide nell'European Credit Transfer System (ECTS).
4. Nel caso in cui le modalità di certificazione non siano precisate nel *Piano degli studi*, queste sono stabilite dal docente responsabile del modulo, il quale è tenuto a informarne gli studenti, in forma scritta, all'inizio del modulo.
5. Il Diploma è conferito a certificazione avvenuta dei moduli prescritti dal *Piano degli studi*. Il *Piano degli studi* e la sua applicazione possono essere modificati, fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente.

### **Articolo 13: Durata degli studi ed ECTS**

1. Per l'ottenimento del Diploma lo studente deve acquisire un totale di 60 ECTS, corrispondenti a una durata regolamentare minima degli studi di 1 anno. Fa eccezione la materia *Economia e diritto* la cui durata può essere estesa a due anni accademici, in questo caso gli ECTS da acquisire sono 62.
2. La durata massima degli studi è di 3 anni accademici, rispettivamente di 4 anni accademici nel caso in cui la formazione si svolga su due anni. Il superamento di questa durata comporta l'esclusione dalla formazione.
3. Gli studi sono a tempo parziale e possono essere svolti in parallelo a un'attività professionale, come previsto nel *Piano degli studi*.

### **Articolo 14: Iscrizione alle prove di certificazione, ritiro e mancata presenza**

1. Gli studenti iscritti ai moduli sono iscritti d'ufficio alle relative prove di certificazione.
2. Gli studenti che non hanno superato una prova di certificazione di un modulo sono iscritti d'ufficio alla sessione di recupero immediatamente successiva. La seconda e ultima ripetizione della certificazione ha luogo nella successiva sessione regolare.
3. L'iscrizione a una prova di certificazione può essere ritirata solo in caso di gravi motivi. Una richiesta in tal senso, presentata in forma scritta e motivata, deve essere indirizzata alla Direzione del DFA al più tardi 24 ore prima della prova. La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può convalidare il ritiro dell'iscrizione dalla prova. In tal caso lo studente è iscritto d'ufficio alla successiva

sessione di certificazione, conformemente ai rispettivi piani degli studi, senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 4 del presente articolo.

4. La mancata presenza a una prova di certificazione porta alla non acquisizione del modulo.
5. L'assenza a una prova di certificazione può essere giustificata e documentata in forma scritta alla Direzione del DFA entro il termine di 3 giorni lavorativi (fatti salvi i casi di impedimento maggiore). La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può concedere il recupero della medesima prova di certificazione senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 4 del presente articolo. In tal caso il recupero deve avvenire in occasione della successiva sessione di certificazione, conformemente ai rispettivi piani degli studi. Lo studente è iscritto d'ufficio.
6. In caso di produzione, ripetuta - oltre 2 volte - e consecutiva, di certificati medici, il responsabile della formazione si riserva il diritto di chiedere una visita medica presso il medico di fiducia della SUPSI. Le spese sono a carico dello studente.

### **Articolo 15: Certificazioni e valutazioni**

1. Le prestazioni oggetto di una valutazione sono espresse tenendo conto delle indicazioni presenti nel *Piano degli studi*.
2. Ogni modulo è oggetto di certificazione. Le modalità possibili sono: esame scritto e/o orale, valutazione continua, dossier, presenza in aula o visite della Commissione di valutazione durante la pratica professionale.
3. I moduli possono combinare diverse forme di certificazione.
4. Il credito è certificato se la valutazione è almeno sufficiente. In caso contrario nessun credito è certificato.
5. Se non specificato altrimenti le modalità di recupero sono identiche a quelle della certificazione. In casi eccezionali il responsabile del modulo può concordare modalità di recupero particolari.
6. Se il modulo è certificato, non è possibile ripetere le prove per migliorare la valutazione.
7. Lo studente può ripetere la certificazione di un modulo al massimo due volte. Per quanto concerne la certificazione del modulo professionale e la certificazione del seminario di didattica disciplinare è consentita una sola ripetizione. Esaurite tali possibilità, lo studente è escluso dalla formazione.

### **Articolo 16: Pratica professionale**

1. La formazione prevede una pratica professionale inserita nel modulo professionale. Il *Piano degli studi* precisa il tipo di pratica che deve essere svolta, gli obiettivi formativi, le modalità di certificazione e il numero degli ECTS attribuiti.
2. La partecipazione alla pratica professionale è obbligatoria.
3. Durante la pratica professionale lo studente è seguito da un docente di pratica professionale o da un docente mentore, e da uno o più docenti del DFA. Il direttore dell'istituto interviene nello svolgimento della pratica professionale nell'ambito delle sue funzioni.
4. Il Responsabile della formazione Diploma SMS del DFA, sentiti i pareri dei docenti interessati del DFA, del docente di pratica professionale o del docente mentore, dell'esperto di materia o del direttore dell'istituto può, a seguito di gravi lacune pedagogico-didattiche e/o comportamenti o atteggiamenti ritenuti inadeguati o scorretti e/o qualsiasi altro motivo ritenuto critico, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata. L'interruzione dello svolgimento della pratica professionale comporta la non acquisizione d'ufficio del modulo.
5. I docenti coinvolti formulano una valutazione del modulo professionale secondo quanto stabilito nel *Piano degli studi*. Il risultato è comunicato in forma scritta allo studente.

### **Articolo 17: Frode e plagio**

1. Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di plagio, sono registrati mediante un'iscrizione sulla pagella. Tale registrazione equivale al mancato superamento della prova cui fa riferimento.
2. La Direzione del DFA può decretare d'ufficio la non acquisizione di tutte le prove di certificazione svolte dallo studente durante la sessione d'esame in cui si è prodotto un caso di cui al cpv. 1 del presente articolo.

3. La Direzione del DFA può decidere di segnalare formalmente i casi di frode o plagio al Direttore generale SUPSI, affinché questi pronunci l'esclusione dello studente dalla SUPSI o la revoca del titolo.

### **Articolo 18: Esclusione dalla formazione**

1. Comportamenti scorretti e infrazioni alle disposizioni della SUPSI (sono considerate infrazioni alle disposizioni SUPSI: il mancato pagamento della tassa semestrale, la mancanza di disciplina, atti vandalici e/o danni arrecati alla SUPSI, l'indebito utilizzo dell'account e di internet, e altro) possono comportare, secondo la gravità, l'ammonizione, l'allontanamento da moduli o prove, la revoca di crediti, la sospensione, l'esclusione dal corso di laurea, l'esclusione dal DFA.
2. La mancata assunzione di responsabilità, in particolare verso i discenti e le componenti del sistema scolastico, e ogni comportamento di natura incompatibile con l'esercizio della professione di docente, sono considerati comportamenti scorretti ai sensi del presente articolo.
3. La decisione è pronunciata dalla Direzione del DFA. Rimane salva la segnalazione formale di casi particolarmente gravi al Direttore generale SUPSI, affinché questi pronunci l'esclusione dello studente dalla SUPSI.

### **Articolo 19: Rilascio del diploma**

1. Il Diploma è rilasciato quando lo studente soddisfa le esigenze previste dal presente Regolamento e dal *Piano degli studi*.
2. Il certificato di diploma è conforme all'art.17 del *Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità* della CDPE del 28 marzo 2019.
3. Il diploma è firmato dal Presidente del Consiglio della SUPSI e dal Direttore del DFA. A questo è annessa la pagella.

### **Articolo 20: Consultazione degli studenti**

1. Gli studenti si riuniscono in assemblea.
2. In caso di numero importante degli studenti, ogni gruppo di materia può essere chiamato dalla Direzione del DFA a designare uno o più rappresentanti.
3. Il responsabile del ciclo di laurea e/o il rappresentante della Direzione del DFA incontrano l'assemblea degli studenti e/o i loro rappresentanti almeno due volte all'anno.
4. L'Assemblea degli studenti e/o i loro rappresentanti possono essere consultati dalla Direzione del DFA in caso di previste modifiche al *Piano degli studi* e nell'ambito del sistema interno di garanzia della qualità.

## **CAPITOLO 4: Disposizioni finali**

### **Articolo 21: Competenze**

1. La certificazione compete al o ai docenti responsabili del modulo.
2. Ogni altra applicazione di questo regolamento compete all'organo designato dal DFA. In difetto di specifica designazione (delegato o commissione per gli esami, ecc.), la competenza è del Direttore del DFA.

### **Articolo 22: Contenzioso**

#### **22.1: Contenzioso concernente la procedura di ammissione**

1. Il candidato che ha presentato la domanda d'ammissione ha diritto di chiedere la motivazione della decisione che ne rifiuta l'ammissione; sono fatti salvi i casi di rifiuto dovuti al mancato superamento di eventuali esami per l'applicazione di un numero controllato (esami di graduatoria) e/o di eventuali esami complementari.
2. Contro le decisioni della Commissione di ammissione è possibile il reclamo alla Direzione del DFA. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione. La Direzione del DFA ha facoltà di convocare le parti a un'udienza, al termine della quale evade direttamente il reclamo, che può essere giudicato respinto, accolto, o accolto parzialmente. All'udienza



sono convocati il candidato e di regola la Commissione di ammissione. L'udienza è diretta dal Direttore del DFA o da un suo delegato.

3. In alternativa all'udienza, la Direzione del DFA può rendere una decisione succintamente motivata, sulla base della documentazione presentata, senza ulteriori formalità.
4. Contro le decisioni della Direzione del DFA che comportano un pregiudizio irrimediabile è possibile il ricorso al Direttore generale SUPSI. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
5. Contro le decisioni del Direttore generale SUPSI è dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa.
6. I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'Autorità non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

### **22.2: Contenzioso concernente la formazione**

1. Contro le decisioni dei docenti è possibile il reclamo alla Direzione del DFA. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
2. Contro le decisioni della Direzione del DFA di natura disciplinare, o che comportano la mancata certificazione di un credito non rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio irrimediabile, è possibile il ricorso al Direttore generale SUPSI. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
3. Contro le decisioni del Direttore generale SUPSI è dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa.
4. I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'Autorità non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

### **Articolo 23: Entrata in vigore**

5. Il presente regolamento entra in vigore ed è applicabile con effetto immediato.
6. La versione precedente del presente regolamento approvata nel mese di novembre 2020 è abrogata.

Approvato dalla Direttrice della Formazione di Base della SUPSI, novembre 2021

La Direttrice della Formazione di Base della SUPSI, Daniela Willi-Piezzi

Il Direttore del DFA, Alberto Piatti